



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI COMO
ALLEGATO 4 ALL'ATTO
REG.TO N. 14.06.2022
AL N. 1873, SERIE 3°

"ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DI CHERNOBYL ODV"

S T A T U T O

Art.1 - Denominazione e sede (art.32 c. 3 D.lgs. 117/2017)

È costituita in forma di organizzazione di volontariato l'associazione denominata: "Associazione per l'accoglienza dei bambini di Chernobyl ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, avente forma di associazione non riconosciuta di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione è iscritta nel registro Generale Regionale del volontariato, provincia VA nella sezione sociale (A) con determinazioni n. 1455 del 08/04/2002 e n. 3339 del 04/08/2005.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Malnate in via Primo Maggio n. 10 , e sede operativa a Carate Urio - (CO) in Via Roma n. 3 , e la sua durata è illimitata

Art.2 - Finalità - (art. 4 D.lgs. 117/2017)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è l'accoglienza di bambini bielorussi.

Art.3 - Attività di interesse generale

Come previsto dall'art. 5 D.lgs. 117/2017 c.1 lettera c)

l'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale nei seguenti settori:

a) Prestazioni socio sanitarie

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 L'associazione ha come principi informatori: assenza di lucro, democraticità della struttura elettiva e gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'organizzazione di utilità sociale non lucrativa.

Art. 5 Sono soci dell'associazione:

a) i soci fondatori tutt'ora in carica

b) tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione s'impegnino a realizzarle gratuitamente

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la qualifica di socio si perde mettendo in atto comportamenti incompatibili con le suddette finalità, la decisione insindacabile spetta all'Assemblea.

Art. 6 Nell'ipotesi di cui all'art. 5 lettera b), la domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 7 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art.8 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte
- c) per esclusione
- d) per mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dall'assemblea

Art. 9 - Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, partecipare con diritto al voto, alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'associazione tramite comunicazione da inviare tramite lettera raccomandata A/R.

Il recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa già versata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare e norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo

eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate.

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art. 11 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) per approvare il rendiconto economico consuntivo a maggioranza dei voti e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea il consiglio direttivo si riunisce in seduta e delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate tramite invio di lettera non raccomandata o altri mezzi informatici (mail) ovvero a mezzo di comunicazione telefonica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione oltre all'ordine del giorno con i punti oggetto di dibattito.

Art. 12 - L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Il voto non può essere espresso per delega.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo
- definisce il programma generale annuale di attività
- procede alla nomina delle cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione di volontariato;
- decide sulla perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 8
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Art. 14 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre sullo scioglimento dell'Associazione di

volontariato occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure, quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede almeno 15 giorni prima della riunione, o tramite i tradizionali mezzi informatici (mail) o per via telefonica.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 17 - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art 18 - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo con durata biennale, ha la legale rappresentanza

dell'Associazione, tiene i contatti diretti con gli enti con i quali vi è collaborazione o rapporti per il raggiungimento dei propri fini.

Art. 19 - Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la tenuta del libro soci e redige i verbali del Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 20 - Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di gestire la cassa e di redigere il rendiconto consuntivo dell'Associazione. Ha la firma sociale disgiunta sui conti correnti

Art. 21 - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare: i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese e le spese descritte per voci analitiche.

Art. 22 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi da simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche o private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività di progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

f) ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenga l'Associazione.

Art. 23 - Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

In applicazione del principio di assenza dello scopo di lucro, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione fondi, riserve e capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Qualora vi fossero utili od avanzi di gestione, questi dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse, ovvero costituiti in riserve vincolate alla realizzazione delle attività istituzionali connesse.

Art. 24 - In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività, non potrà essere ridistribuito tra i soci e verrà devoluto, sentito

l'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogia natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art.25 - Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.

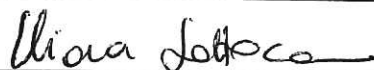
Ma inate il _____

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



Il segretario



ATTO ESENTE BOLLO Ai SENSI ART. 27-BIS
TAB. B DPR 642/72



Associazione per l'Accoglienza dei Bambini di Chernobyl di Malnate

Verbale dell'assemblea straordinaria svolta a Carate Uriò il giorno 10.06.2022

In data 10 giugno 2022 si è costituita l'assemblea straordinaria dell'Associazione per l'Accoglienza dei Bambini di Chernobyl alla presenza di n. 7 soci.

L'assemblea si riunisce ed esprime la volontà di modificare lo Statuto così come richiesto per l'iscrizione nel nuovo registro RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il presidente dell'assemblea procede alla lettura articolo per articolo della proposta di statuto di seguito allegato.

Tutto quanto premesso, l'assemblea:
preso atto che lo Statuto è stato correttamente adeguato alle direttive previste per l'iscrizione nel RUNTS

Come da variazioni degli artt.: 2 – 3 – 5

- ribadendo la volontà di voler iscrivere l'Associazione nel RUNTS;

Delibera

- 1. di approvare il presente statuto alla presenza di n.7 associati;**

2. di conferire mandato al rappresentante legale di procedere a tutti gli atti necessari per presentare apposite istanze per l'iscrizione al RUNTS

Benedini Dario

Benedini Dario

Benedini Renato

Benedini Renato

Caruana Vincenzo

Caruana Vincenzo

Caruana Maria

Caruana Maria

Peverelli Nerina

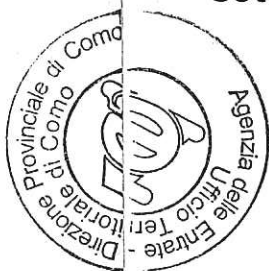
Peverelli Nerina

Soldini Maria Lorena

Soldini Maria Lorena

Sottocorno Chiara

Sottocorno Chiara



Registrato a Como il 14.06.22 al N. 1873
Serie 3° Esatti € ESATE (.....)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Erminia Prete
Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti